Città di Potenza

U.D. AVVOCATURA

DETERMINAZIONE RCG N° 358/2023 DEL 23/02/2023

N° DetSet 4/2023 del 22/02/2023

Dirigente: MARIA GRAZIA FONTANA

OGGETTO: Appello innanzi al Tribunale Civile di Potenza, avverso la sentenza n. 63/23 emessa dal Giudice di Pace di Potenza: conferimento incarico di patrocinio legale ed assunzione impegno di spesa.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 358/2023, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Oggetto: Appello innanzi al Tribunale Civile di Potenza, avverso la sentenza n. 63/23 emessa dal Giudice di Pace di Potenza: conferimento incarico di patrocinio legale ed assunzione impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Unità di Staff "Avvocatura"

VISTI

- il Decreto sindacale n. 30 del 31/03/2021 recante la nomina del Responsabile dell'Ufficio di Staff "Avvocatura " del Comune di Potenza in favore della dott.ssa Maria Grazia Fontana;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/05/2022 che ha approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/05/2022 che ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Potenza, per l'esercizio 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 12/07/2022, recante "Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022-2024 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000";

PREMESSO CHE

- con sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 63/23 del 23/01/2023, notificata in data 26/01/2023, veniva accolta l'opposizione proposta avverso il verbale relativo a violazioni del Codice della Strada: N. REGISTRO 14933/2022 N. VERBALE VX70170;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'U.D. Polizia Locale RCG N° 286/2023 del 13/02/2023, con cui è stata autorizzata la proposizione dell'appello avverso la sopra richiamata sentenza del Giudice di Pace di Potenza;

VERIFICATO che nel giudizio definito con la sentenza n. 63/23 non risulta essere stata opposta la mancata omologazione dello strumento di rilevazione della velocità dell'apparecchiatura PROJECT AUTOMATION modello K53800_SPEED - matricola n. PASPEED n22022030450 - installato in Potenza, sulla S.S. 7 var/B DIR. POTENZA LOCALITA' VARCO D'IZZO KM. 466+745;

VERIFICATO che con la succitata sentenza n. 63/23 il Giudice di Pace di Potenza ha accolto il ricorso con l'assorbente motivazione della mancata omologazione della strumentazione per la rilevazione della velocità PROJECT AUTOMATION;

RITENUTE le precitate statuizioni affette da evidente difetto di motivazione, oltre che in palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

RITENUTA la soprariportata sentenza comunque appellabile, laddove erroneamente sancisce l'obbligatorietà dell'omologazione della strumentazione utilizzata per la rilevazione della velocità, contrariamente a quanto ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità, oltre che

dall'uniforme prassi ministeriale, secondo cui tale motivazione può essere semplicemente approvata e non omologata;

DATO ATTO CHE gli avvocati dell'Ente hanno dichiarato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico legale, per concomitanti scadenze relative a contenziosi assegnati in precedenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare l'incarico legale per la proposizione dell'appello di che trattasi, per conto dell'Ente, innanzi al Tribunale Civile di Potenza, ad un professionista esterno all'Ente che abbia maturato esperienze specifiche nella materia oggetto del contendere;

INDIVIDUATE tali specifiche professionalità in capo all'avv. Vincenzo Santochirico del Foro di Matera, procuratore di altre Amministrazioni in contenziosi della medesima natura (Giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Matera n.688/2021);

PRESO ATTO che

- in uno alla presente, deve essere altresì approvato il contratto di patrocinio, secondo lo schema allegato;
- il compenso viene fissato nei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/22 ss.mm.ii..

Tutto quanto sopra premesso

DATO ATTO:

• della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• che il Responsabile dell'Unità di Staff "Avvocatura", firmatario del presente atto, non incorre nelle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

• che i dati verranno trattati nel rispetto della norma sulla privacy e di quella sulla trasparenza;

PRESO ATTO CHE

- la gestione del bilancio comunale, considerato il disavanzo di amministrazione accertato e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso di istruttoria presso il Ministero dell'Interno, ricade nella particolare situazione di cui alle disposizioni dettate dall'art. 163 del TUEL e dai paragrafi 8.3 e 8.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 recante il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ai sensi dei quali è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (esercizio finanziario 2023 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024);

- nel corso della gestione provvisoria, l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può, inoltre, disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- il presente atto ha per oggetto l'assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

VISTI

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 287 "Testo Unico degli Enti Locali" e, in particolare, l'art. 107 in materia di Funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", artt. 4 e 7;
- il decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) ed il decreto legislativo n. 150/2011;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992-Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
- il Titolo II del codice di procedura civile;
- il Vigente Statuto del Comune di Potenza in ordine alle attribuzioni e responsabilità previste per i Dirigenti;
- gli artt. 61, 5° comma, e 34 del citato Statuto;
- il vigente Regolamento degli atti attribuiti alla responsabilità dei Dirigenti Comunali;
- il Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 117 del 13/06/2018, ed il Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura del Comune di Potenza, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 19/04/2021;

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** integralmente quanto espresso in premessa per farne parte integrante del presente dispositivo;
2. **di prendere atto** della determinazione dirigenziale dell'U.D. Polizia Locale RCG N° 286/2023 del 13/02/2023, con cui è stata autorizzata la proposizione dell'appello avverso la sopra richiamata sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 63/23;
3. **di conferire**, alle condizioni economiche sopra citate e per motivazioni espresse in narrativa, che si danno per interamente richiamate, l'incarico di patrocinio legale, per la proposizione dell'appello avverso la sopra richiamata sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 63/23, all'Avv. Vincenzo Santochirico con studio Legale in Matera alla via XX Settembre, 6;

4. **di stabilire** che i rapporti con il professionista incaricando saranno disciplinati da apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema approvato con la presente determinazione;

5. **di assumere l'impegno di spesa** di euro 484,43 sul cap. 001808/010 ONERI DA CONTENZIOSO del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023;
6. **di dare atto che**
    a. sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
    b. la presente determinazione diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 147/bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
7. **di disporre** la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi e nella pertinente sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Il Responsabile dell'Unità di Staff "Avvocatura"

dott.ssa Maria Grazia Fontana

Città di Potenza – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 4/2023 del 22/02/2023, avente oggetto:

Appello innanzi al Tribunale Civile di Potenza, avverso la sentenza n. 63/23 emessa dal Giudice di Pace di Potenza: conferimento incarico di patrocinio legale ed assunzione impegno di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
14198519	Affidamento incarico di patrocinio legale	€ 484,43	01	05	1	110	1808	010	Impegno				

Totale Importo: € 484,43

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

CITTA' DI POTENZA

UNITA' DI STAFF AVVOCATURA

CONTRATTO DI PATROCINIO

TRA

Il Comune di POTENZA **(C.F. 00127040764)**, rappresentato nel presente atto dal Dirigente dell' UNITA' DI STAFF Avvocatura, ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs.n.267/00, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità

CITTA' DI POTENZA

UNITA' DI STAFF AVVOCATURA

E

l' Avv. _____ nato a _____

iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ dal _____iscrizione Cassa di Previdenza n._____ del_____ Codice Fiscale _____ p. iva_____ indirizzo di posta elettronica

_____

d'ora innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

1. con determinazione n _____ del _____, il Comune ha nominato in sua difesa l'avv. _____ nel

_____

CITTA' DI POTENZA

UNITA' DI STAFF AVVOCATURA

giudizio dinanzi _____,

promosso con ricorso da

_____;

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale nel giudizio dinanzi al _____, promosso con ricorso notificato il _____ da _____;
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia dev'essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

_____

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco, riporterà condizioni e limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista, o in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche il Comune che si esprimerà in merito a mezzo di determinazioni dei dirigenti competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l'adeguata comunicazione al professionista.

Articolo 3 (Rapporti con il Comune)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune – Avvocatura Comunale – di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico, senza alcuna richiesta ultronea dell'ufficio.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di

tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune, oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.

3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi comunali interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo dell'Avvocatura Comunale.
4. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art.4.

Articolo 4 (Compensi)

1. Il Comune si impegna a riconoscere al Professionista un compenso

forfettario complessivo pari ad € _____ ;

2. Detta somma viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio.

3. Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dall'Ente.

4. Il difensore incaricato del patrocinio avrà il compito di richiedere stragiudizialmente alla parte soccombente eventuali spese di lite distratte a favore del Comune di Potenza.

Articolo 5 (Pareri- attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza ovvero nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di

sospensione dell'atto, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.

Art. 6 (Dovere di fedeltà)

Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Art. 7 (Acconti)

1. La richiesta d'acconto dovrà essere formalmente richiesta ed indirizzata all' Avvocatura Comunale che, valutatane la congruità, provvederà a disporne la liquidazione a mezzo mandato emesso da parte del competente Servizio Finanziario del Comune, previa trasmissione di corrispondente fattura.

2. Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio avvocatura, solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Art. 8 (Liquidazione compensi)

1. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio avvocatura comunale la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4, unitamente a tutti gli atti di causa.
2. L'UD avvocatura, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio – fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa

fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune secondo le disposizioni di legge vigenti.

3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio (riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 lett. e) TUEL), l'ufficio Ragioneria del Comune provvede all'emissione del mandato entro i successivi 30 giorni.
4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13 Agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011.
5. É obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai sensi della delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente da oggetto "Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010"per la quale anche gli affidamenti di incarichi di rappresentanza legale sono

soggetti ad obblighi di tracciabilità". Il n. conto del professionista è _____ agenzia _____, CAB_____, ABI_____.

6. E', in ogni caso, necessaria la trasmissione dei dati fiscali del professionista per procedere alla liquidazione dei compensi. In mancanza, il professionista si impegna a non procedere alla presentazione di ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione essendo ogni ritardo dovuto ad un suo inadempimento.

   Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la n._____ contratta con la compagnia di assicurazione_____ agenzia di _____via _____;

Art. 9 (Revoca e recesso dall'incarico)

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al professionista, mediante comunicazione

raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare. Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione della partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall'albo degli avvocati e cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento del mandato. In tali casi il Comune procederà alla revoca del mandato conferito.

2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la

sostituzione del professionista.

3. In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Art. 10 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice deontologico forense in vigore.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Potenza ___/__/__

CITTA' DI POTENZA

UNITA' DI STAFF AVVOCATURA

Per il Comune

Il Dirigente Unità di Staff AVVOCATURA **Il Professionista**

(_____)

(avv._____)

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e 11 del presente disciplinare d'incarico

POTENZA, __/__/__

Il Professionista

(avv._____ _____)